

STATUTO

**NUOVA IDEA 96 SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ATINA FR VIA SAN NICANDRO 90

Numero REA: FR - 147424

Codice fiscale: 02367730609

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-12-2004 - Statuto completo	2
--	---

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2005

Articolo 8)

Le spese del presente atto e dipendenti si convengono a carico della società e si indicano approssimativamente in Euro 1.200,00 (milleduecento virgola zero-zero)

Richiesto io Notaio ho formato il presente atto del quale, unitamente all'allegato statuto ho dato lettura alle Comparenti che da me personalmente interpellate lo hanno in tutto confermato.

Scritto da persona di mia fiducia e da me in parte occupa tre pagine compresa la presente fin qui di fogli uno.

F.TO: LUCIANA MARGIOTTA

DANIELA LANCIA

FARINA ANNA TERESA

GIOVANNI PIACITELLI NOTAIO

Allegato "A" Repertorio n.58314 Raccolta n.11775

S T A T U T O

della Cooperativa Sociale "NUOVA IDEA 96 SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A R.L."

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

ARTICOLO 1)

E' costituita una Società Cooperativa sociale con la denominazione

"NUOVA IDEA 96 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L."

La società è retta dalle norme della Società a re-

sponsabilità limitata

ARTICOLO 2)

La sede della società è in Atina, attualmente in via San Nicandro n. 90

Il trasferimento della sede legale e di eventuali sedi secondarie all'interno dello stesso Comune non costituisce modifica statutaria

L'Organo Amministrativo può deliberare la istituzione di uffici e unità locali in altre località.

ARTICOLO 3)

La società ha la durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

ARTICOLO 4)

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità, e non ha fini di speculazione privata. Lo scopo che i soci intendono perseguire è quello di ottenere tramite la gestione in forma associativa dell'azienda presso cui prestano la loro attività di lavoro, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche e sociali.

Su deliberazione dell'Organo Amministrativo, la Cooperativa potrà aderire alla Associazione nazionale di categoria, nonché agli altri organismi economici

e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

La Cooperativa non ha fini di lucro ed è retta con i principi della mutualità.

La cooperativa ha per scopo sociale di perseguire, ai sensi della legge 8.11.1991 n. 381 e di altre leggi nazionali e regionali in materia di cooperative sociali, l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi in favore di persone anziane o comunque giunte alla fase terminale della loro esistenza, di handicappati fisici e psichici, di invalidi, di tossicodipendenti, di minori (compresa l'infanzia), di persone emarginate e, più generale, di tutti coloro che hanno bisogno di assistenza. In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio e/o per conto terzi:

- attività e servizi di riabilitazione, servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;
- centri diurni di accoglienza e socializzazione e

altre strutture finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;

- attività di formazione professionale;
- attività di ricerca, sensibilizzazione e animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'accoglienza di persone in stato di bisogno;
- attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici e privati;
- strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette;
- asili nido;
- servizi di pulizia.

La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente sia indirettamente, attinenti al medesimo.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la coope-

rativa è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

Nel rispetto della normativa vigente la società potrà inoltre compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, finanziaria e di credito, locativa, ipotecaria, utile o necessaria per il raggiungimento dello scopo sociale, ma solo a questo fine ed in via non prevalente.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, la società potrà inoltre compiere qualsiasi ulteriore attività connessa o complementare all'oggetto di cui sopra, e potrà assumere, in via non prevalente ed esclusivamente strumentale alla realizzazione dell'oggetto sociale, interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre società o imprese od enti con oggetto uguale, affine o complementare al proprio, sia direttamente che indirettamente, senza fine di collocamento, in ogni caso con esclusione delle società di persone.

La società per la realizzazione del proprio oggetto sociale potrà infine prestare fidejussioni, avalli,

ipoteche ed altre garanzie personali e reali e consentire iscrizioni, trascrizioni ed annotamenti, ma non nei confronti del pubblico.

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata e si propone di concorrere alla diffusione ed alla affermazione dei principi della libera cooperazione.

La Società potrà svolgere la propria attività anche con terzi.

ARTICOLO 5

SOCI

Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà mai essere inferiore al minimo di legge.

Possono essere soci tutti coloro che siano interessati al conseguimento degli scopi sociali della cooperativa e non abbiano interessi contrastanti con quelli della cooperativa stessa.

I soggetti svantaggiati, ai sensi dell'art.4 della legge n°381 dell'8/11/91, debbono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della cooperativa stessa.

La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

Sulle domande di ammissione a socio decide il consiglio di amministrazione, dopo aver accertato l'esistenza dei requisiti e valutata l'opportunità per la Cooperativa dell'ammissione stessa.

Oltre ai soci previsti della normativa vigente è ammessa la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente.

I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci ed il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

ARTICOLO 6

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'Organo Amministrativo, specificando:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- b) l'attività svolta;

c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

Sull'accoglimento della domanda decide insindacabilmente l'Organo Amministrativo.

ARTICOLO 7

Il nuovo ammesso deve versare oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, una somma da determinarsi dall'organo amministrativo per ciascun esercizio sociale tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

ARTICOLO 8

Oltre che per decesso e nei casi previsti dalla legge il socio recede per le seguenti cause:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che abbia raggiunto il 65° anno di età.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della Società.

ARTICOLO 9

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dall'Organo Amministrativo essere escluso il socio:

- a) che non è più in grado di concorrere al raggiun-

gimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la Società;

c) che svolga attività in contrasto o concorrente con quella della Società;

d) che non osservi le disposizioni contenute nello Statuto o nelle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;

e) che senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Società;

f) sono in ogni caso applicabili le disposizioni di cui allo art. 2533 C.C.

ARTICOLO 10

La liquidazione della quota sarà effettuata a norma dell'art. 2535 C.C.

In ogni caso i soci receduti o esclusi rispondono per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione sono avvenuti verso la Società per il pagamento dei conferimenti non versati, e verso i terzi nei limiti della quota sottoscritta e non versati.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del socio defunto.

PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 11

Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal Capitale Sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore a Euro 25,00, né superiore al limite massimo stabilito dalla legge;
- b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione, con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti a norma dell'articolo precedente;
- c) da eventuali riserve straordinarie.

Gli eventuali versamenti effettuati dai soci, su deliberazione adottata dall'assemblea ordinaria, salvo diversa qualificazione risultante dalla documentazione contabile e dal bilancio, devono intendersi eseguiti in conto capitale, ovvero futuri aumenti di capitale sociale, a seconda della qualificazione adottata dall'assemblea stessa, sono infruttiferi e non comportano obblighi di restituzione per la società, salvo apposita deliberazione assembleare.

Per il suo fabbisogno finanziario la Società potrà avvalersi di finanziamenti effettuati da soci che siano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e

che detengano una partecipazione di almeno il 2% del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

ARTICOLO 12

La quota sociale sottoscritta ed il relativo plus valore potranno essere versati a rate e precisamente:

- a) almeno la metà all'atto di sottoscrizione;
- b) il rimanente nei termini da stabilirsi dall'Organo amministrativo.

ARTICOLO 13

Le quote sociali non possono essere cedute senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ARTICOLO 14

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza.

Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a) non meno del 30% al Fondo di Riserva ordinaria;
- b) un dividendo ai soci nella misura prevista dal-

l'art. 2514 lett. a c.c. commisurata sul capitale effettivamente versato;

c) una quota da destinare ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;

d) una quota di utili può essere utilizzata per la rivalutazione delle quote;

e) l'eventuale rimanenza alla Riserva straordinaria, o, in subordine, destinata ai fini mutualistici.

Il tutto nel rispetto dell'art. 2545 quater C.C.

E' vietato alla Cooperativa:

a) remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a quanto previsto dall'art. 2514 lett. b c.c.;

b) distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

RISTORNI

ARTICOLO 15

I soci hanno diritto ai ristorni proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. La cooperativa deve riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche. L'assemblea può deliberare la distribuzione dei ristorni anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

ORGANI SOCIALI

ASSEMBLEA

ARTICOLO 16

L'assemblea ordinaria è convocata dall'organo amministrativo ogni anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) nomina dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Consiglio di Amministrazione e, ove richiesto dalla legge, dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;
- c) la determinazione del compenso dell'Amministratore unico o dei Consiglieri di Amministrazione e dei Sindaci;
- d) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, indicati nell'ordine del giorno.

L'assemblea potrà anche deliberare sull'eventuale responsabilità dei consiglieri di amministrazione e dei sindaci.

ARTICOLO 17

L'organo amministrativo potrà convocare l'assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale anche in luogo diverso dalla sede sociale purchè in Italia.

L'assemblea dei soci è convocata dall'Organo amministrativo anche fuori dalla sede della società, purché in Italia, con lettera raccomandata spedita al domicilio dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Il telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera raccomandata purché assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea dei soci è validamente costituita anche nel caso non siano rispettate le formalità suddette purché sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati della riunione tutti i componenti l'organo amministrativo e il collegio sindacale, ove nominato, e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

L'organo amministrativo deve convocare senza indugio l'assemblea per deliberare sugli argomenti proposti da trattare quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino il decimo del capitale sociale; detta convocazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea deve deliberare su proposta degli amministratori.

ARTICOLO 18

L'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia l'oggetto da trattare in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni dell'assemblea dei soci, prese in conformità della legge e del presente statuto vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

ARTICOLO 18 BIS

La Confederazione Cooperative Italiane, quale associazione nazionale di categoria, o la Confcooperative di Frosinone partecipano con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto.

ARTICOLO 19

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto.

Il socio può liberamente farsi rappresentare in assemblea.

La regolarità della delega sarà accertata dal Presidente dell'assemblea.

Gli eventuali patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in assemblea a scopo informativo.

ARTICOLO 20

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in loro assenza dalla persona designata dalla assemblea.

La nomina del Segretario è fatta dall'assemblea.

Il Segretario può essere un non Socio.

La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto dal Notaio.

Anche il verbale redatto dal Notaio deve essere trascritto nel libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea.

ARTICOLO 21

La società è amministrata da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri secondo le determinazioni assunte dall'assemblea che ne determinerà il compenso.

I membri del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico devono essere soci, durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili.

ARTICOLO 22

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria della Società.

Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e

le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'Assemblea.

Può perciò anche deliberare l'adesione della Cooperativa a consorzi di cooperative o ad organismi federativi e consortili, e di tutela e assistenza del movimento cooperativo, la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai Soci nonchè concedere, postergare o cancellare ipoteche, e compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la Società, disporre l'apertura di uffici in altre sedi per motivi di lavoro.

ARTICOLO 23

L'organo amministrativo può nominare il Direttore e comitati tecnici, anche fra estranei, stabilendone le composizioni, le mansioni ed i compensi.

L'organo amministrativo provvederà all'iscrizione dei Soci presso gli Istituti Previdenziali ed assicurativi.

ARTICOLO 24

La firma e la rappresentanza legale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore unico i quali possono perciò compiere

tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.
Possono con la solo loro firma rilasciare anche liberatorie quietanze ad Enti Pubblici.
Possono pure rilasciare procure anche per ricorsi e controricorsi alla Suprema Corte di Cassazione nonchè avanti ad altri organi giurisdizionali ed amministrativi.

COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 25

Ove obbligatorio per legge il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge.

I Sindaci durano in carica per tre esercizi sociali e sono rieleggibili.

L'assemblea che nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale determina il compenso loro spettante ai sensi delle vigenti leggi.

Al collegio sindacale è demandato il controllo legale dei conti ed ogni altro compito, potere e dovere previsto dalla legge.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 26

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dall'Organo amministrativo e

da approvarsi dall'Assemblea.

ARTICOLO 27

In qualunque caso di scioglimento della Società, la
Assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferi-
bilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

Il patrimonio sociale netto risultante dal Bilancio
di liquidazione, dedotto il capitale versato e riva-
lutato ed i dividendi eventualmente maturati di cui
al primo comma lettera C dell'art. 26 del D.L. 14
dicembre 1947 n. 1577 e successive modificazioni,
deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la
promozione e lo sviluppo delle cooperative di cui al
primo comma art. 11 legge 31/1/92 n. 59 e successive
modifiche ed integrazioni.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 28)

1 - Clausola arbitrale

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la
società ed i singoli soci, ovvero tra i soci medesi-
mi, nonché tra la società e gli eredi di un socio
defunto o tra questi ultimi e gli altri soci, e che
abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al
contratto sociale, saranno deferite al giudizio di
un Collegio arbitrale; detto Collegio sarà composto
da tre arbitri nominati dal Presidente del tribunale

del luogo in cui la società ha la sede legale, il quale provvederà anche alla designazione del Presidente.

Gli arbitri decideranno in via rituale e secondo diritto ed a maggioranza. Sede del procedimento arbitrale sopra disciplinato sarà il Comune in cui ha sede la Società

La domanda di arbitrato dovrà essere depositata nel registro delle imprese.

La soppressione della clausola compromissoria deve essere approvata dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

ARTICOLO 29

Per quanto non è regolato dall'atto costitutivo di cui il presente Statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative regolate dalle norme sulla società a responsabilità limitata.

F.TO: LUCIANA MARGIOTTA

DANIELA LANCIA

FARINA ANNA TERESA

GIOVANNI PIACITELLI NOTAIO

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE
DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI